



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

SETTORE SVILUPPO URBANO

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889686

Fax 0523 889790

e.mail: viabilita@comune.castelsangiovanni.pc.it

ORDINANZA CIRCOLAZIONE

n. 60 del 18.04.2025

Oggetto: Piena fiume Po. Provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale lungo la strada del Ponte Vecchio.

Il Responsabile del Settore

Vista l'allerta meteo 046/2025 nella quale si comunica la criticità idraulica nella zona comunale di pertinenza di colore rossa ed è previsto il transito della piena di Po con livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nella pianura occidentale con riferimento al 18 ed al 19 Aprile 2025;

Dato atto che con la medesima nota è stato comunicato che la chiusura sarà monitorata da volontari del Gruppo di Protezione Civile ALFA e dal Gruppo CER Piacenza, oltre che dalla Polizia Locale;

Richiamata la precedente ordinanza di circolazione n. 59 del 17.04.2025, di pari oggetto;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare provvedimenti limitativi, a carattere temporaneo, di regolamentazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed a garantire la sicurezza stradale consistenti nella chiusura temporanea, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di percorribilità della strada che saranno effettuate, anche in relazione all'andamento del livello idrometrico del fiume Po, entro le ore 24:00 del 19.04.2024, della circolazione pedonale e veicolare lungo la strada denominata del Ponte Vecchio dall'abitato di Pievevta al confine comunale di Arena Po (PV);

Ritenuto, quindi, di dover disporre l'istituzione temporanea, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di percorribilità della strada che saranno effettuate, anche in relazione all'andamento del livello idrometrico del fiume Po, entro le ore 24:00 del 19.04.2024, del divieto di circolazione pedonale e veicolare (chiusura strada) nei tratti di:

1. strada del Ponte Vecchio;
 2. rampa di collegamento centro abitato di Pievevta con strada del Ponte Vecchio;
- rappresentati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed in particolare gli artt. 6 e 7 ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ordina

1. la revoca della precedente ordinanza di circolazione n. 59 del 17.04.2025;

2. l'istituzione temporanea, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di percorribilità della strada che saranno effettuate, anche in relazione all'andamento del livello idrometrico del fiume Po, entro le ore 24:00 del 19.04.2024, del divieto di circolazione pedonale e veicolare (chiusura strada) nei tratti di:

1. strada del Ponte Vecchio;
 2. rampa di collegamento centro abitato di Pievevta con strada del Ponte Vecchio;
- rappresentati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

A discrezione del personale del Comando di Polizia Locale o delle Autorità preposte potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di regolamentazione temporanea della circolazione atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

Sono sospesi, per il periodo di validità della presente ordinanza, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione per la parte in contrasto o incompatibile con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare che sarà collocata dal **Settore LL.PP. comunale** che dovrà, inoltre, provvedere a:

1. mantenere in perfetta efficienza la segnaletica stradale necessaria per l'attuazione della presente ordinanza;
2. disporre personale affinché venga attuata un'adeguata sorveglianza atta ad evitare che possa essere rimossa la segnaletica prevista e sia provveduto ad un pronto ripristino della stessa qualora venga abbattuta anche per cause accidentali;
3. rimuovere od oscurare i segnali permanenti in contrasto con i prescritti segnali temporanei;
4. rimuovere immediatamente, alla scadenza del termine di validità del presente atto, i segnali temporanei e ripristinare i segnali permanenti.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che l'Ufficio titolare del procedimento stesso è l'Ufficio Lavori Pubblici con sede in Piazza XX Settembre n.7/b, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.

Si comunica inoltre, come disposto dal 4° comma dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di registrazione dell'atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Castel San Giovanni (PC), 18 Aprile 2025

**Per Il Responsabile
del Settore Sviluppo Urbano**
Geom. Giuseppe Riva

